

DINO CAUDULLO

CN = CAUDULLO DINO
C = IT

C.&S. LEGAL NETWORK
CAUDULLO SPATARO & ASSOCIATI

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO - ROMA

ATTO DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO EX ART.48 CPA
A SEGUITO DI ATTO DI OPPOSIZIONE EX ART.10 DPR 1199/1971

Per la prof.ssa

Mantineo Domenica nata a Messina il 09.11.1977 e residente a Catania in via Licciardi n.13, C.F. MNTDNC77S49F158E, elettivamente domiciliata in Roma, via della Giuliana n.101, presso lo studio secondario dell'avv. Dino Caudullo (C.F. CDLDNI73H18C351K – PEC dino.caudullo@pec.ordineavvocaticatania.it – fax 095444026) che la rappresenta e difende per procura in calce al presente atto

CONTRO

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro p.t. (C.F. 80185250588), l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e la Commissione esaminatrice del concorso a cattedre per la Regione Sicilia relativa alla classe di concorso A045 (Scienze Economico-Aziendali) di cui decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n.85 dell'1.2.2018

E NEI CONFRONTI DI

Ferraro Rita, residente a Paternò in via Bonaventura n.6, controinteressata

PER L'ANNULLAMENTO

C.&S. LEGAL NETWORK
CAUDULLO SPATARO & ASSOCIATI

**previa sospensione e concessione della misura cautelare più idonea alla
tutela della ricorrente**

- 1) della graduatoria generale di merito del concorso a cattedre per la Regione Sicilia relativa alla Classe di concorso A045 (Scienze Economiche-Aziendali) di cui al decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n.85 dell'1.2.2018, con cui è stato bandito il concorso di cui all'art. 17, comma 2, lettera b, e commi 3, 4, 5, e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, pubblicata in data 6.12.2018, nella parte in cui alla ricorrente viene attribuito il punteggio complessivo di punti 80,10, di cui soli 19,00 per servizio, in quanto non è stato valutato il servizio prestato nella scuola paritaria con contratto a tempo indeterminato;
- 2) del decreto Direttore generale dell'USR Sicilia del 6.12.2018 prot.44968, di pubblicazione della graduatoria sub 1) impugnata;
- 3) della graduatoria generale di merito del concorso a cattedre per la Regione Sicilia relativa alla Classe di concorso A045 (Scienze Economiche-Aziendali) di cui al decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n.85 dell'1.2.2018, con cui è stato bandito il concorso di cui all'art. 17, comma 2, lettera b, e commi 3, 4, 5, e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ripubblicata con rettifiche in data 16.01.2019, nella parte in cui alla ricorrente viene confermato il punteggio complessivo di punti 80,10, di cui soli 19,00 per servizio, in quanto non è stato valutato il servizio prestato nella scuola paritaria con contratto a tempo indeterminato;

C.&S. LEGAL NETWORK
CAUDULLO SPATARO & ASSOCIATI

- 4) del decreto Direttore generale dell'USR Sicilia del 16.01.2019 prot.1826, di pubblicazione della graduatoria sub 2) impugnata;
- 5) della Tabella A di valutazione titoli allegata al Decreto ministeriale n.995 del 15.12.2017 e del DM medesimo, nella parte in cui (punti D.1.1 e D.1.2) dovesse ritenersi prescrivere che è valutabile solo il servizio prestato a tempo determinato presso le scuole paritarie escludendo la valutabilità del servizio prestato con contratto a tempo indeterminato e, ove occorra e nei limiti di interesse, del decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n.85 dell'1.2.2018 nella parte in cui, all'art.10 comma 1, specifica che i titoli valutabili sono quelli previsti dall'allegato A al decreto 995 del 15 dicembre 2017;
- 6) di ogni altro atto e provvedimento, antecedente, susseguente o connesso ai provvedimenti sopra impugnati, comunque pregiudizievole per la ricorrente, ivi compresi i verbali della Commissione esaminatrice relativi alla valutazione dei titoli della ricorrente, di cui si sconoscono gli estremi.

PREMESSO

- che con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, l'odierna comparente ha chiesto l'annullamento, previa sospensione,
- 1) della graduatoria generale di merito del concorso a cattedre per la Regione Sicilia relativa alla Classe di concorso A045 (Scienze Economiche-Aziendali) di cui al decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n.85 dell'1.2.2018, con cui è stato bandito il concorso di cui all'art. 17, comma 2, lettera b, e commi 3, 4, 5, e 6 del decreto legislativo 13 aprile

C.&S. LEGAL NETWORK
CAUDULLO SPATARO & ASSOCIATI

2017, n. 59, pubblicata in data 6.12.2018, nella parte in cui alla ricorrente viene attribuito il punteggio complessivo di punti 80,10, di cui soli 19,00 per servizio, in quanto non è stato valutato il servizio prestato nella scuola paritaria con contratto a tempo indeterminato;

2) del decreto Direttore generale dell'USR Sicilia del 6.12.2018 prot.44968, di pubblicazione della graduatoria sub 1) impugnata;

3) della graduatoria generale di merito del concorso a cattedre per la Regione Sicilia relativa alla Classe di concorso A045 (Scienze Economiche-Aziendali) di cui al decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n.85 dell'1.2.2018, con cui è stato bandito il concorso di cui all'art. 17, comma 2, lettera b, e commi 3, 4, 5, e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ripubblicata con rettifiche in data 16.01.2019, nella parte in cui alla ricorrente viene confermato il punteggio complessivo di punti 80,10, di cui soli 19,00 per servizio, in quanto non è stato valutato il servizio prestato nella scuola paritaria con contratto a tempo indeterminato;

4) del decreto Direttore generale dell'USR Sicilia del 16.01.2019 prot.1826, di pubblicazione della graduatoria sub 2) impugnata;

5) della Tabella A di valutazione titoli allegata al Decreto ministeriale n.995 del 15.12.2017 e del DM medesimo, nella parte in cui (punti D.1.1 e D.1.2) dovesse ritenersi prescrivere che è valutabile solo il servizio prestato a tempo determinato presso le scuole paritarie escludendo la valutabilità del servizio prestato con contratto a tempo indeterminato e, ove occorra e nei limiti di interesse, del decreto del Direttore Generale per il personale

C.&S. LEGAL NETWORK
CAUDULLO SPATARO & ASSOCIATI

scolastico n.85 dell'1.2.2018 nella parte in cui, all'art.10 comma 1, specifica che i titoli valutabili sono quelli previsti dall'allegato A al decreto 995 del 15 dicembre 2017;

6) di ogni altro atto e provvedimento, antecedente, susseguente o connesso ai provvedimenti sopra impugnati, comunque pregiudizievole per la ricorrente, ivi compresi i verbali della Commissione esaminatrice relativi alla valutazione dei titoli della ricorrente, di cui si sconoscono gli estremi.

- che in data 08.04.2019 la controinteressata ha notificato atto di opposizione ex art.10 DPR 1199/1971 chiedendo che il ricorso straordinario venisse deciso in sede giurisdizionale.

Avendo interesse ad insistere nel ricorso proposto, con il presente atto si costituisce in giudizio la signora Mantineo Domenica affinché venga deciso in sede giurisdizionale il ricorso straordinario che di seguito integralmente si ritrascrive reiterandone in sede giurisdizionale i contenuti in fatto ed in diritto e le conclusioni.

“ECC.MO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

RICORSO STRAORDINARIO

Per la **prof.ssa Mantineo Domenica** nata a Messina il 09.11.1977 e residente a Catania in via Licciardi n.13, C.F. MNTDNC77S49F158E, elettivamente domiciliata in Roma, via della Giuliana n.101, presso lo studio secondario dell'avv. Dino Caudullo (C.F. CDLDNI73H18C351K – PEC dino.caudullo@pec.ordineavvocaticatania.it – fax 095444026) che la rappresenta e difende per procura in calce al presente atto

5

C.&S. LEGAL NETWORK
CAUDULLO SPATARO & ASSOCIATI

CONTRO

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro p.t. (C.F.: 80185250588), l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e la Commissione esaminatrice del concorso a cattedre per la Regione Sicilia relativa alla classe di concorso A045 (Scienze Economico-Aziendali) di cui decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n.85 dell'1.2.2018

E NEI CONFRONTI DI

Ferraro Rita, controinteressata

PER L'ANNULLAMENTO

**previa sospensione e concessione della misura cautelare più idonea alla
tutela della ricorrente**

- 1) della graduatoria generale di merito del concorso a cattedre per la Regione Sicilia relativa alla Classe di concorso A045 (Scienze Economiche-Aziendali) di cui al decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n.85 dell'1.2.2018, con cui è stato bandito il concorso di cui all'art. 17, comma 2, lettera b, e commi 3, 4, 5, e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, pubblicata in data 6.12.2018, nella parte in cui alla ricorrente viene attribuito il punteggio complessivo di punti 80,10, di cui soli 19,00 per servizio, in quanto non è stato valutato il servizio prestato nella scuola paritaria con contratto a tempo indeterminato;
- 2) del decreto Direttore generale dell'USR Sicilia del 6.12.2018 prot.44968, di pubblicazione della graduatoria sub 1) impugnata;

C.&S. LEGAL NETWORK
CAUDULLO SPATARO & ASSOCIATI

- 3) della graduatoria generale di merito del concorso a cattedre per la Regione Sicilia relativa alla Classe di concorso A045 (Scienze Economiche-Aziendali) di cui al decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n.85 dell'1.2.2018, con cui è stato bandito il concorso di cui all'art. 17, comma 2, lettera b, e commi 3, 4, 5, e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ripubblicata con rettifiche in data 16.01.2019, nella parte in cui alla ricorrente viene confermato il punteggio complessivo di punti 80,10, di cui soli 19,00 per servizio, in quanto non è stato valutato il servizio prestato nella scuola paritaria con contratto a tempo indeterminato;
- 4) del decreto Direttore generale dell'USR Sicilia del 16.01.2019 prot.1826, di pubblicazione della graduatoria sub 2) impugnata;
- 5) della Tabella A di valutazione titoli allegata al Decreto ministeriale n.995 del 15.12.2017 e del DM medesimo, nella parte in cui (punti D.1.1 e D.1.2) dovesse ritenersi prescrivere che è valutabile solo il servizio prestato a tempo determinato presso le scuole paritarie escludendo la valutabilità del servizio prestato con contratto a tempo indeterminato e, ove occorra e nei limiti di interesse, del decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n.85 dell'1.2.2018 nella parte in cui, all'art.10 comma 1, specifica che i titoli valutabili sono quelli previsti dall'allegato A al decreto 995 del 15 dicembre 2017;
- 6) di ogni altro atto e provvedimento, antecedente, susseguente o connesso ai provvedimenti sopra impugnati, comunque pregiudizievole per la

C.&S. LEGAL NETWORK
CAUDULLO SPATARO & ASSOCIATI

ricorrente, ivi compresi i verbali della Commissione esaminatrice relativi alla valutazione dei titoli della ricorrente, di cui si sconoscono gli estremi.

PREMESSE

La ricorrente ha partecipato alla procedura concorsuale a cattedre indetta con decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n.85 dell'1.02.2018 per la regione Sicilia per la classe di concorso A045 – Scienze Economiche-Aziendali ed in esito alla pubblicazione delle relative graduatorie generali di merito si è collocata al posto 93 con punti 80,10.

Nonostante avesse dichiarato in domanda tutto il servizio di insegnamento prestato (ivi compreso quello prestato in costanza di rapporto di lavoro a tempo indeterminato – cfr. pag. 12 della domanda di partecipazione al concorso), in sede di valutazione dei titoli la Commissione esaminatrice non ha attribuito alcun punteggio per il servizio prestato dalla ricorrente presso la scuola paritaria in virtù di un rapporto a tempo indeterminato, limitandosi ad attribuire il punteggio solo per i servizi prestati con contratto a tempo determinato.

In particolare, la ricorrente aveva dichiarato di aver prestato servizio presso l'Istituto Scolastico Paritario A. Moravia di Catania dall'a.s. 2006/2007 all'a.s. 2009/2010 con contratto a tempo determinato, e dall'a.s. 2010/2011 sino all'a.s. 2017/2018 con contratto a tempo indeterminato.

La mancata valutazione di tale servizio svolto a tempo indeterminato ha causato la mancata attribuzione di ulteriori 11 punti (con questi ulteriori 11

C.&S. LEGAL NETWORK
CAUDULLO SPATARO & ASSOCIATI

punti la ricorrente avrebbe raggiunto il massimo di 30¹ punti attribuibili per titoli), che avrebbero consentito alla ricorrente una migliore collocazione in graduatoria.

L'Amministrazione resistente tuttavia non ha apportato alcuna rettifica alla graduatoria di cui trattasi, nemmeno in sede di ripubblicazione della graduatoria avvenuta i data 16.01.2019, omettendo di valutare tutto il servizio prestato presso le scuole paritarie in virtù di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in errata applicazione della Tabella di valutazione titoli (allegata al Decreto ministeriale n.995 del 15.12.2017).

I provvedimenti impugnati sono illegittimi e se ne chiede l'annullamento, previa sospensione, per i seguenti

DIRITTO

I. Violazione del decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n.85 dell'1.02.2018. Violazione ed erronea applicazione della Tabella A di valutazione titoli allegata al Decreto ministeriale n.995 del 15.12.2017 e del decreto medesimo. Violazione ed erronea applicazione dell'art.438, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n.297 e dell'art.11, comma 14, della legge 3 maggio 1999 n.124. Eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti. Illogicità manifesta.

Come evidenziato in premessa, in seno alla domanda di partecipazione al concorso la ricorrente aveva dichiarato, tra l'altro, di aver prestato servizio

¹ Le erano stati attribuiti già 19 punti, a fronte di un massimo di 30 punti previsto dal bando.

C.&S. LEGAL NETWORK
CAUDULLO SPATARO & ASSOCIATI

presso l'Istituto scolastico paritario "A. MORAVIA" di Catania, dall'a.s. 2006/2007 all'a.s. 2009/2010 con contratto a tempo determinato, e dall'a.s. 2010/2011 sino all'a.s. 2017/2018 con contratto a tempo indeterminato.

A fronte di ciò, alla ricorrente sono stati valutati solo i servizi prestati presso la predetta scuola paritaria limitatamente ai periodi coperti da contratto a tempo determinato (quindi dal 2006/2007 al 2009/2010) e non anche quelli svolti presso il medesimo istituto con contratto a tempo indeterminato (quindi dall'a.s. 2010/2011 sino all'a.s. 2017/2018).

La mancata valutazione di tale servizio svolto a tempo indeterminato ha causato la mancata attribuzione quantomeno di ulteriori 11 punti in graduatoria, che avrebbero consentito alla ricorrente di raggiungere il massimo punteggio per titoli (30 punti) ed un punteggio complessivo di 91,10 punti con conseguente collocazione al posto 29 in graduatoria, a fronte dell'attuale collocazione al posto 93.

La condotta dell'Amministrazione resistente è tuttavia errata, in quanto posta in essere in violazione delle disposizioni sopra rubricate, dalle quali non si evince in alcun modo che i servizi prestati presso le scuole paritarie in virtù di contratti a tempo indeterminato non sono valutabili nella procedura per cui è causa.

In particolare, quanto alla valutazione dei titoli, il bando di concorso all'art.10 comma 1, specifica che i titoli valutabili sono quelli previsti dall'allegato A al decreto 995 del 15 dicembre 2017.

Orbene, in ordine alla valutazione dei titoli di servizio, la Tabella di

C.&S. LEGAL NETWORK
CAUDULLO SPATARO & ASSOCIATI

valutazione richiamata dal bando, alla lettera D (punti D.1.1 e D.1.2), prevede che sono valutabili i servizi di insegnamento prestati sullo specifico posto, classe di concorso o classe di concorso ricompresa nell'ambito disciplinare verticale per cui si procede alla valutazione, nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado, con l'attribuzione di punti 2 per i primi due anni di servizio e di punti 5 dal terzo anno di servizio.

La Tabella prosegue, specificando che *“E’ valutato come anno scolastico il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni per ciascun anno scolastico, ai sensi dell’art.438, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, 297 nonché dell’art.11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n.124”*.

L’erronea applicazione delle previsioni di cui alla Tabella di valutazione sono di tutta evidenza.

Invero, la Tabella specifica la piena valutabilità di tutti i servizi prestati nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado, senza limitazione alcuna in ordine alla tipologia di rapporto, a tempo determinato o indeterminato, in virtù del quale gli stessi sono stati svolti.

Né la successiva precisazione della Tabella in cui si fa riferimento al servizio prestato a tempo determinato, può essere intesa come una esclusione della valutabilità del servizio svolto in virtù di contratto a tempo indeterminato.

Invero la precisazione di cui trattasi va letta in linea con le disposizioni di

C.&S. LEGAL NETWORK
CAUDULLO SPATARO & ASSOCIATI

cui ai richiamati art. 438, comma 1² del D.lvo 297/94 ed art.11, comma 14³, della legge 124/1999 che si limitano soltanto a prescrivere che ai fini del riconoscimento per intero di un anno scolastico, il servizio dev'essere prestato per almeno 180 giorni.

Nessun'altra lettura può quindi essere data alla precisazione posta dalla Tabella di valutazione, se non quella di riconoscere, ai fini del punteggio, un anno intero di servizio, nel caso di servizi a tempo determinato prestati per almeno 180 giorni e non già di escludere la valutazione dei servizi prestati in virtù di contratti a tempo indeterminato.

Ogni diversa lettura della Tabella di valutazione deve quindi ritenersi errata ed illegittima oltre che manifestamente illogica.

Una corretta valutazione dei presupposti, in uno con una corretta applicazione delle previsioni della Tabella di valutazione, avrebbe quindi imposto la valutazione di tutti i servizi dichiarati in domanda dal ricorrente, ivi compresi quelli prestati presso la scuola paritaria con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Senza recesso alcuno dai superiori motivi, nell'ipotesi in cui l'unica lettura possibile della Tabella di valutazione fosse nel senso di escludere la valutabilità dei servizi prestati presso la scuola paritaria con contratto a

² La prova ha la durata di un anno scolastico. A tal fine il servizio effettivamente prestato deve essere non inferiore a 180 giorni nell'anno scolastico.

³ Il comma 1 dell'art. 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

C.&S. LEGAL NETWORK
CAUDULLO SPATARO & ASSOCIATI

tempo indeterminato, i provvedimenti impugnati e la Tabella medesima sarebbero comunque illegittimi per i motivi che seguono.

II. Eccesso di potere per illogicità manifesta. Manifesta ingiustizia. Violazione degli articoli 3 e 97 Cost.. Violazione dell'art. 400 commi 1, 14 e 15 del d.lgs. n. 297/1994. Violazione dell'art. 2 comma 2, D.L. 3 luglio 2001 n. 255, convertito nella L. 20 agosto 2001 n. 333. Violazione della L. 10 marzo 2000 n. 62.

La non valutabilità dei servizi prestati presso scuola paritaria con contratto a tempo indeterminato sarebbe invero assolutamente illogica ed irragionevole. Non si comprende difatti quale sarebbe la ratio sottesa a detta limitazione, tenuto conto che nessuna differenza, quanto al servizio prestato, può rinvenirsi tra quello svolto in virtù di contratto a termine e quello svolto in virtù di contratto a tempo indeterminato.

In effetti siffatta limitazione potrebbe avere un minimo senso, solo se letta in uno ad eventuali clausole del bando che dovessero escludere dalla possibilità di partecipazione al concorso ai docenti già di ruolo o in generale quelli con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

In quel caso, evidentemente, potrebbe avrebbe senso escludere – anche se la previsione sarebbe comunque ultronea - la valutabilità del servizio svolto a tempo indeterminato.

La previsione della non valutabilità del servizio a tempo indeterminato in scuola paritaria non risponde però ad alcuna regola logica, rappresentando soltanto una ingiusta ed irragionevole limitazione, che penalizza fortemente

C.&S. LEGAL NETWORK
CAUDULLO SPATARO & ASSOCIATI

quanti hanno acquisito professionalità specifica in virtù di un rapporto di lavoro stabile nel settore delle scuole private paritarie.

Siffatta previsione si pone altresì in contrasto con i principi costituzionali di parità di trattamento, imparzialità e buon andamento della P.A..

Invero siffatta clausola si pone in contrasto con il principio di parità di trattamento laddove penalizza in maniera ingiustificabile i docenti che hanno prestato servizio presso le scuole paritarie con contratto a tempo indeterminato, rispetto a coloro che hanno prestato il medesimo servizio però in virtù di contratti a tempo determinato.

Paradossalmente, ed illegittimamente, un docente di scuola paritaria con venti anni di servizio di insegnamento con contratto a tempo indeterminato non potrebbe avere riconosciuto alcun punteggio, a fronte di un altro docente anche con meno anni di servizio privato, ma prestati con contratto a termine.

Siffatta disparità di trattamento si pone in evidente contrasto anche con il principio di imparzialità e buon andamento della P.A., stante che verrebbe immotivatamente avvantaggiata una categoria di docenti (solo coloro i quali vantano servizi con contratti a termine), a tutto discapito del buon andamento della pubblica amministrazione.

Invero, nella graduazione dei più capaci e meritevoli ai fini dell'assunzione quali vincitori del concorso, verrebbero penalizzati i candidati con maggiore esperienza lavorativa specifica, sol perché maturata con contratto a tempo indeterminato, a discapito del superiore interesse pubblico all'accesso al

C.&S. LEGAL NETWORK
CAUDULLO SPATARO & ASSOCIATI

pubblico impiego mediante concorso dei candidati più meritevoli.

In fattispecie analoga, **il Tar Lazio-Roma si è già espresso nel senso di ritenere illegittima la mancata valutazione dei servizi prestati presso le scuole paritarie con contratto a tempo indeterminato, per violazione delle disposizioni legislative sopra rubricate.**

In particolare, con **sentenza n.8415 del 25.07.2018**, il Tar Lazio-Roma ha rilevato

“siffatta sottrazione e/o mancato riconoscimento del punteggio (nella specie punti 2,1) per il servizio prestato, nella specie a tempo indeterminato, in istituti scolastici paritari, appaiono in linea generale illegittimi poiché confliggenti col principio di pariordinazione dell’attività di insegnamento svolta presso istituti statali e istituti paritari sancito dell’art. 2, co.2, d.l. 3 luglio 2001, n.255 convertito con L. n. 333/2001 che stabilisce che “I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”.

Prosegue la sentenza, rilevando che la disposizione normativa citata, benché dettata per l’integrazione a regime delle graduatorie permanenti del personale docente e in particolare per l’inserimento in esse e per l’aggiornamento del punteggio del personale già inserito, è infatti espressione di un canone di parità di trattamento dell’attività di insegnamento prestata in scuole statali e in scuole paritarie onde riconoscere integralmente il servizio prestato in istituti paritari dal 1.9.2000, agli

C.&S. LEGAL NETWORK
CAUDULLO SPATARO & ASSOCIATI

aspiranti all'assunzione negli istituti statali.

Avendo infatti il legislatore previsto tale riconoscimento ai fini dell'aggiornamento del punteggio nel graduatorie permanenti, esso non può essere escluso nel concorrere a formare il punteggio complessivo che lo stesso docente consegua in esito ad una procedura concorsuale parimenti finalizzata all'assunzione negli istituti scolastici statali ed, anzi, strumento di elezione, in ossequio all'art. 97 comma 3 della Costituzione, per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e l'ingresso nei ruoli dello Stato.

Sarebbe altrimenti illogico e irragionevole (e contrario quindi in via diretta al principio di ragionevolezza interna della Legge insito nell'art. 3 della Costituzione) riconoscere integralmente il servizio prestato presso istituti scolastici paritari dal 1° settembre 2000 solo ai fini dell'aggiornamento del punteggio posseduto da un docente iscritto in una graduatoria permanente e non anche ai fini della formazione, mercé anche il medesimo punteggio maturato per aver prestato servizio in istituto paritario dalla indicata data, del punteggio complessivo che il docente sia in grado di acquisire all'esito di una procedura concorsuale previo superamento della stessa e valutazione delle relative prove.

A sostegno di siffatta interpretazione, a parere del Tar, milita il medesimo fine dei procedimenti in questione (aggiornamento, a termini dell'art. 2, co. 2 primo periodo, d.l. n. 255/2001, del proprio punteggio in graduatoria permanente, da un lato e concorso a posti di personale docente dall'altro),

C.&S. LEGAL NETWORK
CAUDULLO SPATARO & ASSOCIATI

fine che è l'assunzione in servizio presso istituti scolastici statali, nonché il medesimo oggetto o strumento dell'incremento, ossia il punteggio relativo al servizio prestato negli istituti paritari e costituente nella procedura concorsuale la parte del punteggio afferente ai titoli di servizio.

E' stato inoltre rilevato che *“L'art. 2 comma 2, d.l. 3 luglio 2001 n. 255, convertito nella l. 20 agosto 2001 n. 333, stabilisce espressamente che solo i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie, quali definite dalla l. 10 marzo 2000 n. 62, siano valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali, assumendo quindi e semmai rilievo l'assenza di distinzione nella natura del datore di lavoro soltanto a partire da quella data e non per i servizi prestati prima, in cui invece sussisteva la differenziazione tra scuola pubblica e scuola privata e correlato tipo di rapporto/datore di lavoro.”* (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III Bis, 17 aprile 2014 n. 4144).

Deve ritenersi quindi illegittima (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III bis, 11/1/2018, n. 98; T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III bis 6/2/2018 n.3692), l'opzione amministrativa di valutare ai fini del punteggio *sub specie* di titoli di servizio, solo quello svolto a tempo determinato presso istituti privati paritari e non quello prestato negli stessi istituti ma a tempo indeterminato, atteso che l'art. 400 commi 1, 14 e 15 del d.lgs. n. 297/1994 oltre a non operare alcuna discriminazione tra il servizio svolto presso istituti statali e quello espletato presso istituti scolastici paritari, non circoscrive, sia per la prima che per la seconda fattispecie, il servizio valutabile a fini concorsuali

C.&S. LEGAL NETWORK
CAUDULLO SPATARO & ASSOCIATI

solo a quello prestato a tempo determinato.

Piuttosto, l'attività di servizio svolta a tempo indeterminato in istituti scolastici paritari, al pari del resto di quella della stessa tipologia contrattuale svolta presso istituti scolastici statali, è verosimilmente indice di più radicata esperienza, maggiormente quindi arricchendo il bagaglio di conoscenze e professionalità del docente, che, veicolando le stesse nell'istituzione scolastica pubblica per via del superamento del concorso e dell'utile collocazione in graduatoria, può in essa conferirle a tutto beneficio della scuola pubblica.

Con la **sentenza n.5789 del 24.07.2018** è stata inoltre rilevata una disparità di trattamento laddove l'Amministrazione, valutando soltanto il servizio prestato dai "precari" delle scuole non paritarie, opera una discriminazione in danno dei docenti con contratto a tempo indeterminato delle scuole paritarie e non valorizza l'esperienza professionale acquisita.

Nel caso specifico deciso con la richiamata pronuncia, riferito al bando del concorso a cattedre 2016, il Tar Lazio ha in particolare evidenziato

"Il bando del concorso adottato con decreto 106/2016, impugnato in parte qua, a tale proposito prevede all'articolo 6 comma 6 che "... la valutazione delle prove e dei titoli disciplinata dall'articolo 8 del decreto di cui al comma 1, nonché dal decreto del Ministro 23 febbraio 2016 n. 94 ...".

L'articolo 8 comma 6 del Decreto Ministeriale 23 febbraio 2016 numero 95 a sua volta prevede che "... la commissione assegna ai titoli culturali e professionali un punteggio massimo complessivo di 20 punti ai sensi del

C.&S. LEGAL NETWORK
CAUDULLO SPATARO & ASSOCIATI

Decreto del Ministero 23 febbraio 2016, n. 94".

Il punto D.1.1 del Decreto Ministeriale impugnato 23 febbraio 2016 numero 94 infine, prevede che "... è valutato come anno scolastico il servizio prestato a tempo determinato per un periodo continuativo di 180 giorni per ciascun anno scolastico ...".

La disposizione normativa di riferimento delle determinazioni impugnate, va individuata nell'articolo 1 comma 14 della legge numero 107/2015, con cui si prevede che "... il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria, bandisce, entro il 1° dicembre 2015, un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche ed educative statali ai sensi dell'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 29, come modificato dal comma 113 del presente articolo, per la copertura, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, nonché per i post che si rendano tali nel triennio. Limitatamente al predetto bando sono valorizzati fra i titoli valutabili in termini di maggiore punteggio: a) il titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito a seguito sia dell'accesso ai percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami: sia del conseguimento di specifica laurea magistrale o a ciclo unico; h) il servizio prestato a tempo determinato per un periodo continuativo non inferiore a centottanta giorni nelle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado ...".

C.&S. LEGAL NETWORK
CAUDULLO SPATARO & ASSOCIATI

La ricorrente ritiene che la disposizione appena richiamata, le determinazioni ministeriali e i provvedimenti amministrativi applicativi impugnati la danneggino ingiustamente in quanto escludono implicitamente la valutabilità del servizio prestato a tempo indeterminato presso Istituti paritari.

Risulterebbe evidente, nella specie, la violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità nonché di efficienza e meritocrazia che presiedono le norme sui concorsi pubblici e la valutazione dei titoli di servizio ai fini del punteggio.

Le disposizioni sopra richiamate devono essere interpretate in modo costituzionalmente orientato e alla luce delle ulteriori disposizioni normative contenute nell'articolo 400 commi 1, 14 e 15 del decreto legislativo 297/1994, con cui si prevede la valutazione del servizio d'insegnamento prestato, senza che sia escluso espressamente quello svolto a tempo indeterminato.

Del resto, analoghi principi sono già stati espressi dalla Sezione (sia pure su fattispecie questione leggermente diversa, ma per la quale vengono in gioco i medesimi principi), con l'ordinanza del 12 aprile 2016 di rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 comma 110 della legge numero 107/2015 e del D.G. del MIUR del 26 febbraio 2016 che applica la suddetta norma escludendo dalla partecipazione alla procedura in questione i docenti già immessi nei ruoli della P.A.

C.&S. LEGAL NETWORK
CAUDULLO SPATARO & ASSOCIATI

In quel caso, in particolare, con l'ordinanza richiamata, la Sezione ha affermato la rilevanza della questione di legittimità costituzionale ritenendola non manifestamente infondata (in senso analogo, anche l'ordinanza del 5 maggio 2016 numero 11859, che ha rimesso la questione alla Corte Costituzionale) e il Giudice delle Leggi ha accolto la questione sollevata con la sentenza n. 251/2017 abrogando il comma 110 della legge 107/2015: nella fattispecie, è quindi venuta meno la disposizione in base a cui era statuito che “ai concorsi pubblici per titoli ed esami non può comunque partecipare il personale docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali”; con la sentenza citata quindi la Corte ha eliminato dall’ordinamento proprio la norma che limitava la partecipazione al concorso di coloro che sono già docenti di ruolo.

Nel caso all’esame, si ritiene possibile un’interpretazione, da parte dell’amministrazione, delle norme rubricate, che consenta la valutazione della professionalità acquisita dagli insegnanti anche per il servizio prestato a tempo indeterminato presso le scuole paritarie, al fine di conferire la giusta valorizzazione anche alla categoria di docenti di cui la ricorrente è rappresentante e al fine di evitare ingiustificate e discriminatorie applicazioni delle norme sopra indicate in contrasto con la Costituzione e con la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (2000/C 364/01)”.

DOMANDA DI PROVVEDIMENTO CAUTELARE

21

C.&S. LEGAL NETWORK
CAUDULLO SPATARO & ASSOCIATI

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

Nelle more della decisione del presente giudizio, si presenta la necessità della sospensione dei provvedimenti impugnati e la concessione di una misura cautelare che impedisca alla ricorrente di subire danni gravissimi ed irreparabili.

Come evidenziato in premessa infatti, il riconoscimento del punteggio per il servizio prestato presso la scuola paritaria con contratto a tempo indeterminato, consentirebbe alla ricorrente di migliorare di molto la propria posizione in graduatoria, con conseguente aumento della possibilità di reclutamento a tempo indeterminato.

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile ed il contributo unificato versato è pari ad €650,00.

Pertanto, per quanto sopra esposto, si

CHIEDE

Che in accoglimento del presente ricorso, previa sospensione, vengano annullati i provvedimenti impugnati in epigrafe specificati nei limiti di interesse.

Avv. Dino Caudullo

Le superiori considerazioni in fatto ed i relativi motivi di diritto al sostegno della richiesta di annullamento dei provvedimenti in epigrafe specificati, come sopra integralmente ritrascritti, si sottopongono all'Ill.mo Tar adito.

C.&S. LEGAL NETWORK
CAUDULLO SPATARO & ASSOCIATI

Pertanto, per quanto sopra esposto, ai sensi dell'art.48 c.p.a. e dell'art.10 DPR 1199/1971, la ricorrente come sopra rappresentata e difesa, si costituisce innanzi a codesto On.le Tar affinché il ricorso straordinario venga deciso in sede giurisdizionale.

DOMANDA DI MISURA CAUTELARE

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

Nelle more della decisione del presente giudizio, si presenta la necessità della sospensione dei provvedimenti impugnati e la concessione di una misura cautelare che impedisca alla ricorrente di subire danni gravissimi ed irreparabili.

Come evidenziato in premessa infatti, il riconoscimento del punteggio per il servizio prestato presso la scuola paritaria con contratto a tempo indeterminato, consentirebbe alla ricorrente di migliorare di molto la propria posizione in graduatoria, con conseguente aumento della possibilità di reclutamento a tempo indeterminato.

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile ed è esente da contributo unificato come da autocertificazione in atti.

Pertanto, per quanto sopra esposto, si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'On.le Tar adito respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, previa sospensione, annullare i provvedimenti impugnati in epigrafe meglio specificati.

C.&S. LEGAL NETWORK
CAUDULLO SPATARO & ASSOCIATI

Con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese e compensi di giudizio.

Avv. Dino Caudullo